

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, E ASSOCIAZIONE U.V.a. P.Ass.A. –  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RIVOLTE AI MINORI RISTRETTI PRESSO L'IPM  
“PIETRO SICILIANI” DI BOLOGNA**

TRA

**COMUNE DI BOLOGNA** (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N. 360655/2016 del 27/10/2016, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/1888,

e

L' Associazione denominata “**Associazione U.V.a. P.Ass.A.**” (C.F. 91272870378), con sede in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4, iscritta al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna n. 265098/2676, legalmente rappresentata da Alessandra Golinelli, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

**Premesso che:**

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti dei ragazzi ristretti nell'Istituto Penale Minorenni “Pietro Siciliani” di Bologna, affinché vengano loro assicurati percorsi formativi, di socializzazione e reinserimento sociale (Progetto acquisito al P.G. n. 323016/2019);

- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

**Premesso altresì che:**

–l'Associazione di volontariato "Associazione U.V.a. P.Ass.A. è attiva dal 2006 all'interno dell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" dove svolge tramite l'apporto dei volontari, prevalentemente giovani quasi coetanei dei ragazzi ristretti, attività in prevalenza ludico-creative, utilizzando lo strumento del gioco e della condivisione per creare occasioni di incontro e socializzazione;

–lo scopo dell'Associazione è il sostegno alla persona e la solidarietà sociale nell'ambito del disagio minorile, in cui quest'ultimo viene accompagnato in un percorso di ridefinizione della propria identità sociale fondata sullo sviluppo del senso di competenza ad agire e ad essere soggetto protagonista attivo della propria storia;

–l'Associazione attua anche interventi rivolti alla gestione della emotività, alla cura di sé, alla responsabilizzazione, alla educazione alla legalità e alla costruzione di una rete di relazioni interpersonali;

–i volontari si occupano occasionalmente di attività esterne e diverse da quelle sopra richiamate, offrendo la propria disponibilità per momenti di supporto allo studio o per accompagnamenti all'esterno di ragazzi in permesso;

–l'Associazione si propone inoltre di sostenere e accompagnare nel percorso di reinserimento in società i giovani che terminano il loro periodo di detenzione con una particolare attenzione per coloro che rimangono sul territorio senza la presenza di riferimenti familiari;

–l'Associazione si propone infine di creare occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile a sostegno di una riconosciuta esigenza di porre un'attenzione educativa comune verso queste realtà;

–l'Associazione sostiene tutti i costi relativi all'organizzazione e da sostenersi per lo svolgimento di tutte le attività indicate tramite eventi di autofinanziamento, occasionalmente riceve donazioni da parte di privati ed è regolarmente iscritta negli elenchi dei beneficiari del 5 x 1000;

**Visto che:**

- il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

**Art. 2 – Contenuto della Convenzione**

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e "Associazione U.V.a. P.Ass.A." (di seguito "l'Associazione") per lo

svolgimento di attività di volontariato direttamente rivolte ai ragazzi ristretti presso l'IPM di Bologna

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a :

- realizzare attività specifiche anche con utilizzo di materiali per la produzione di manufatti all'interno dell'IPM da eventualmente destinare alla raccolta fondi, creando occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile;
- acquisto di beni destinati ai ragazzi ristretti, che possano andare incontro ad esigenze prioritarie e bisogni primari (schede telefoniche, capi di abbigliamento di prima necessità...ecc);
- eventuale accompagnamento all'esterno dei ragazzi in permesso, o attività esterne diverse da quelle soprarichiamate;

### **Art. 3 – Qualifica operatori e copertura assicurativa**

L'Associazione garantisce che siano inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione n. 4 volontari. L'Associazione garantisce la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, salvo rimborso ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto e art. 6 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

### **Art. 4 – Norme di comportamento**

“Associazione U.V.a. P.Ass.A.” assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di

tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 5 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali**

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'Associazione è designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

#### **Art. 6 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione decorrere dalla stipula del presente atto sino al 31 dicembre 2019.

#### **Art. 7 - Rimborsi**

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 500,00 (cinquecento) .

Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;
- oneri assicurativi;
- spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

## **Art. 8 Responsabilità civile e penale**

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

## **Art. 9 Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 10 Clausole**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

## **Art. 11 Foro competente**

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì \_\_\_\_\_

### **Per il Comune di Bologna**

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale

Maria Pia Trevisani

---

**Per Associazione U.V.a. P.Ass.A.**

Il Legale Rappresentante

Alessandra Golinelli

---